

Accordo

per la disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante nel settore del terziario, distribuzione e servizi

In data 5 novembre 2004, presso la Regione Marche, si sono incontrati:

la Regione Marche, in persona dell'Assessore Regionale al Lavoro, Ugo Ascoli

E

le Segreterie Regionali di:

CGIL, rappresentata dal sig... AURORA FERRARO

CISL, rappresentata dal sig... FRANCO PATRIGNANI

UIL, rappresentata dal sig... RENZO PERTICALOCI

Filcams CGIL, rappresentata dal sig... CLAUDIO DI PIETRO

Fisascat CISL, rappresentata dal sig... SELVINA SOLEGGIATI

UILTUCS UIL, rappresentata dal sig... SERGIO ANARI

E

Confcommercio regionale, rappresentata dal sig... MASSIMILIANO POLACCO

Confesercenti regionale, rappresentata dal sig... PAOLO PEZZOLCI

Le parti presenti

VISTI

- l'art. 49 del D.lgs n. 10 settembre 2003, n. 276 ed i successivi atti interpretativi ed amministrativi;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large circular stamp on the right.

- l'art. 17 della Proposta di legge regionale n. 261 (*"Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro"*), approvata dalla Giunta regionale in data 21 settembre 2004;
- il CCNL del settore terziario, distribuzione e servizi firmato il 2 luglio 2004 da Concoommercio, Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil;
- il CCNL del settore terziario, distribuzione e servizi firmato il 6 luglio 2004 da Confesercoemi, Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil;

#### PREMESSO

- che la Regione ha il compito, alla luce della nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 276/03, di definire con proprio atto, di intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, le ore di formazione necessarie, la certificazione dei risultati formativi e le modalità di registrazione della formazione nel libretto formativo;
- che i contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale hanno il compito di stabilire, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante, e di determinare le modalità di erogazione e articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende;

#### CONSIDERATO

- che il passaggio dalla vecchia (legge 24 giugno 1997, n. 196) alla nuova disciplina (D.lgs. n. 276/03) del contratto di apprendistato può determinare una situazione di incertezza applicativa, o un ritardo nell'attuazione delle nuove norme, privando il settore di un importante contratto a carattere formativo, con possibili ricadute anche dal punto di vista occupazionale;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

- che al fine di evitare tali effetti si rende necessario ed indifferibile un intervento della Regione, individuabile in una disciplina transitoria del contratto di apprendistato professionalizzante;
- che tale disciplina transitoria non esaurisce il compito della Regione e delle parti sociali, le quali si impegnano a continuare il confronto al fine di valorizzare ulteriormente gli aspetti formativi del contratto;

le parti convengono quanto segue:

#### Art. 1

Le parti convengono di disciplinare in via transitoria il contratto di apprendistato professionalizzante per il settore terziario, distribuzione e servizi, mediante l'adozione integrale della disciplina contenuta nel CCNL del settore terziario, distribuzione e servizi firmato il 2 luglio 2004 da Confcommercio, Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil, e nel CCNL del settore terziario, distribuzione e servizi firmato il 6 luglio 2004 da Confesercenti, Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil.


Le parti, preso atto della sostanziale omogeneità delle predette discipline contrattuali, allegano al presente accordo un testo coordinato delle stesse; tale testo costituisce la disciplina di riferimento di cui al presente accordo.

Per tutti gli istituti contrattuali non previsti dal testo coordinato rimane in vigore la disciplina prevista dai rispettivi CCNL di cui sopra.

#### Art. 2

La Regione si impegna ad emanare uno o più atti deliberativi che diano attuazione al presente accordo.

Gli atti regionali di cui al presente accordo avranno efficacia sino al momento dell'emanazione da parte della Giunta regionale, previo accordo con le parti sociali, delle



successive delibere applicative previste in materia di apprendistato dall'art. 17 della proposta di legge regionale n. 261, ove approvata o, in loro mancanza, delle delibere applicative degli artt. 47 e ss. del D.lgs.276/03.

Qualora entro la data del 30 giugno 2005 non fossero emanate le delibere di cui al comma precedente, gli atti emanati sulla base del presente accordo perderanno efficacia, e resteranno in vigore solo per i rapporti costituiti anteriormente a tale data.

Art. 3

Le parti, preso atto delle materie devolute alla competenza regionale e di quelle riferibili alla contrattazione collettiva, si danno sin d'ora reciprocamente atto che l'emananda disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere coerente alle previsioni contenute nella proposta di legge regionale n. 261, ed essere coordinata con eventuali accordi interconfederali sottoscritti a livello nazionale.

Ancona, 5 novembre 2004

Regione Marche - Assessore Regionale al Lavoro, Ugo Ascoli *Ugo Ascoli*  
 CGIL, Segreteria Regionale *Antonio...*  
 CISL, Segreteria Regionale *Karim...*  
 UIL, Segreteria Regionale *...*  
 Filcams CGIL, Segreteria Regionale *...*  
 Fisascat CISL, Segreteria Regionale *...*  
 UILTLCS UIL, Segreteria Regionale *...*  
 Confcommercio regionale *...*  
 Confesercenti regionale *...*

Allegato:

Testo coordinato disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante per il settore terziario, distribuzione e servizi.

*1* *AD*

### Accordo

per la definizione delle linee guida in materia di profili formativi dell'apprendistato professionalizzante per il settore della distribuzione cooperativa

In data 5 novembre 2004, presso la Regione Marche, si sono incontrati:

la Regione Marche, in persona dell'Assessore Regionale al Lavoro, Ugo Ascoli

E

le Segretarie Regionali di:

CGIL, rappresentata dal sig. AURORA FERRARO  
 CISL, rappresentata dal sig. PATRIGNANI FRANCO  
 UIL, rappresentata dal sig. PERTICAROLI RENZO  
 Filcams CGIL, rappresentata dal sig. Dr. Pietro Ciani  
 Fisscat CISL, rappresentata dal sig. SOLESIATI ALESSIA  
 UILTUCS UIL, rappresentata dal sig. AMARI SERGIO

E

Lega Cooperative regionale, rappresentata dal sig. NICOLA VANNONI  
 Confcooperative regionale, rappresentata dal sig. GIUSEPPE CARPONI  
 AGCI regionale, rappresentata dal sig. PRES. PETER ALESSANDRO

Le parti presenti

### VISTI

- L'art. 49 del D.lgs. n. 10 settembre 2003, n. 276 ed i successivi atti interpretativi ed amministrativi;
- Part. 17 della Proposta di legge regionale n. 261 ("Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro"), approvata dalla Giunta regionale in data 21 settembre 2004;
- il CCNL per i dipendenti da imprese di distribuzione cooperativa, firmato il 2 luglio 2004 da ANCC Coop, Ancc Conad, Confcooperative, Agci, Filcams - Cgil, Fisscat - Cisl, Uiltucs - Uil;

### PREMESSO

- che la Regione ha il compito, alla luce della nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 276/03, di definire con proprio atto, di intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più

*[Handwritten signatures and initials]*

rappresentative sul piano regionale, i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, le ore di formazione necessarie, la certificazione dei risultati formativi e le modalità di registrazione della formazione nel libretto formativo;

- che i contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro cooperativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale hanno il compito di stabilire, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante, e di determinare le modalità di erogazione e articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende;

### CONSIDERATO

- che il passaggio dalla vecchia (legge 24 giugno 1997, n. 196) alla nuova disciplina (D.lgs. n. 276/03) del contratto di apprendistato può determinare una situazione di incertezza applicativa, o un ritardo nell'attuazione delle nuove norme, privando il settore di un importante contratto a carattere formativo, con possibili ricadute anche dal punto di vista occupazionale;
- che al fine di evitare tali effetti si rende necessario ed indispensabile un intervento della Regione, individuabile in una disciplina transitoria che definisca linee guida in materia di profili formativi, del contratto di apprendistato professionalizzante;
- che tale disciplina transitoria non esaurisce il compito della Regione e delle parti sociali, le quali si impegnano a continuare il confronto al fine di valorizzare ulteriormente gli aspetti formativi del contratto;

le parti convengono quanto segue:

### Art. 1

Le parti convengono di disciplinare in via transitoria i profili formativi e la durata della formazione del contratto di apprendistato professionalizzante, così da rendere immediatamente operativa la disciplina del suddetto istituto contrattuale per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa disciplinato dal CCNL, firmato il 2 luglio 2004 da ANCC Coop, Ancc Conad, Confcooperative, Agci, Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil;

A tale scopo le parti allegano al presente accordo un testo che costituisce la disciplina transitoria dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante previsto dal CCNL di cui al comma precedente.

Per tutti gli istituti contrattuali non previsti dal testo coordinato rimane in vigore la disciplina prevista dai rispettivi CCNL di cui sopra.



Art. 2

La Regione si impegna ad emanare uno o più atti deliberativi che diano attuazione al presente accordo. Gli atti regionali di cui al presente accordo avranno efficacia sino al momento dell'emanazione da parte della Giunta regionale, previo accordo con le parti sociali, delle successive delibere applicative previste in materia di apprendistato dall'art. 17 della proposta di legge regionale n. 261, ove approvata o, in loro mancanza, delle delibere applicative degli artt. 47 e ss. del D.lgs. 276/03.

Qualora entro la data del 30 giugno 2005 non fossero emanate le delibere di cui al comma precedente, gli atti emanati sulla base del presente accordo perderanno efficacia, e resteranno in vigore solo per i rapporti costituiti anteriormente a tale data.

Art. 3

Le parti, preso atto delle materie devolute alla competenza regionale e di quelle riferibili alla contrattazione collettiva, si danno sin d'ora reciprocamente atto che l'emananda disciplina dei profili formativi e della durata della formazione dell'apprendistato professionalizzante dovrà essere coerente con le previsioni contenute nella proposta di legge regionale n. 261, ed essere coordinata con eventuali accordi interconfederali sottoscritti a livello nazionale.

Ancona, 5 novembre 2004

Regione Marche - Assessore Regionale al Lavoro, Ugo Ascoli

CGIL, Segreteria Regionale ..... *Prosperi*

CISL, Segreteria Regionale ..... *Francesco Vatri*

UIL, Segreteria Regionale ..... *Dei*

Filcams CGIL, Segreteria Regionale ..... *P. P.*

Fisacri CISL, Segreteria Regionale ..... *Sanseverino*

UILTUCS UIL, Segreteria Regionale ..... *Prosperi*

Lega Cooperative regionale ..... *Prosperi*

Confcooperative regionale .....

AGCI regionale ..... *Prosperi*

Allegato: Linee guida in materia di profili formativi dell'apprendistato professionalizzante per il settore della distribuzione cooperativa.

*Prosperi*